Rep. 44/GAB 6 DIC. 2013

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

- Il *Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia* rappresentato dal Direttore Generale, Dott.ssa Maria Luisa Altomonte

e

- la *Regione Siciliana - Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale*, rappresentato dal Dirigente generale, Avv. Anna Rosa Corsello e dall'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale pro tempore

VISTO l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n.296, concernenti, rispettivamente, l'attivazione di "*progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età*" e la definizione di livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido";

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 23 Dicembre 2003, n.370;

VISTO l'Accordo quadro sancito in Conferenza unificata il 14 giugno 2007 e i successivi conclusi dal 2008 al 2010;

VISTO in particolare l'Accordo del 7 ottobre 2010 che all' art. 2 prevede la stipula di apposite intese tra gli UU.SS.RR e le Regioni, sentite le ANCI regionali per la programmazione e la gestione complessiva delle sezioni, e fornisce le conseguenti linee operative e i criteri di attivazione impegnando le Regioni a concorrere alla spesa con proprie risorse;

VISTO l'Accordo sancito in Conferenza Unificata dell'1.8.2013;

VISTA la nota del Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), Prot. n. 1750 del 3 aprile 2013, con la quale viene fissato l'importo delle risorse finanziarie destinate alle sezioni primavera della regione Sicilia per l'anno scolastico 2012/2013 (esercizio finanziario 2013) pari ad € 941.387,00;

VISTA la nota del Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) prot. n. 6429 del 28.11.2013, con la quale viene comunicato che il Ministero del Lavoro, delle Politiche Sociali ha destinato per l'a.s. 2013/14 un contributo pari a € 59475,00 per il funzionamento delle sezioni primavera della Regione Sicilia;

SOTTOSCRIVONO LA PRESENTE INTESA

Articolo 1
(Principi generali)

Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prosegue sul territorio regionale per l'anno scolastico 2013/14 l'offerta di un servizio educativo sperimentale per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi con il concorso dello Stato, della Regione e degli Enti locali.
L'offerta è da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture

delle scuole dell'infanzia pubbliche, statali o paritarie, e degli asili nido comunali o gestiti da privati in convenzione; essa concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia e contribuisce alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate in numerosi territori e realtà.

Articolo 2
(Condizioni per l'attivazione)

In attuazione di quanto previsto dagli accordi in conferenza unificata del 2007, 2008, 2009 e 2010, e 2013 sono confermati i seguenti criteri per l'attivazione del servizio educativo delle sezioni primavera, secondo quanto definito dal Ministero della Pubblica Istruzione con decreto direttoriale n. 37 del 10/07/2008:

a) gestione dell'offerta da parte del pluralismo istituzionale che caratterizza il settore in ambito regionale, nella valorizzazione del principio di sussidiarietà;

b) qualità pedagogica, flessibilità ed originalità delle soluzioni organizzative autonomamente definite, comunque rispettose della particolare fascia di età cui si rivolge, rapporti con le famiglie;

c) integrazione, sul piano pedagogico, della sezione con la struttura presso cui funziona (scuola dell'infanzia, nido) sulla base di specifici progetti;

d) accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano, comunque, i due anni di età entro il 31 dicembre; l'inserimento effettivo avverrà eventualmente al compimento dei 24 mesi secondo modalità e tempi definiti localmente;

e) presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, quali, in particolare accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona. ecc;

f) allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;

g) orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso, di massima, tra le 5 e le 8 ore giornaliere;

h) rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini tendenzialmente non superiore a 1:10 definito, comunque, tenendo conto dell'età dei bambini, dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo e delle caratteristiche del progetto educativo;

i) impiego di personale professionalmente idoneo per la specifica fascia di età, con particolare attenzione al sostegno di bambini con disabilità inseriti nella sezione.

Il personale educativo, docente ed ausiliario deve essere in regola con le norme contrattuali vigenti;

j) predisposizione di specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato nei progetti sperimentali;

k) allestimento di un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione, a livello nazionale e regionale, che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del nuovo servizio avviato.

Articolo 3
(Cabina di regia)

Per il conseguimento degli obiettivi indicati dalla normativa su riportata ed in particolare da quelli dettati dalla Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010 viene costituita dall'a. s. 2013/14 una cabina di regia con il compito del monitoraggio e della valutazione dell'esperienza educativa delle sezioni primavera.

Tale cabina è così composta (un rappresentante indicato da ciascun organo, associazione, organizzazione):

un rappresentante dell'USR Sicilia;
un rappresentante dell'Assessorato della Istruzione e Formazione Professionale;
un rappresentante dell'Assessorato della Famiglia,delle Politiche Sociali e del Lavoro;
un rappresentante di ogni Federazione sindacale e uno delle rispettive Confederazioni firmatarie del CCNL Comparto Scuola;
un rappresentante della FISM;
un rappresentante dell'ANCI;
un rappresentante dell'AGE;
un rappresentante dell'AGESC;
un rappresentante del CGD;

Articolo 4
(Tavolo tecnico)

Viene confermato presso l'Ufficio Scolastico Regionale il Tavolo tecnico interistituzionale, con finalità di indirizzo e verifica e di predisposizione di iniziative di supporto all'esperienza.

Il tavolo è così composto:
- un componente designato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico regionale della Sicilia individuato nella persona del Dirigente dell' Ufficio VII;
- un componente designato dal Dirigente generale del Dipartimento Istruzione e formazione professionale individuato nella persona del Dirigente del Servizio allo studio, buono scuola e assistenza agli alunni svantaggiati;

Articolo 5
(Rete Territoriale)

L'Ufficio Scolastico Regionale e l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana definiscono la rete territoriale dell'offerta di servizi educativi di cui al precedente articolo 1.
U.S.R. e Regione concorrono mediante iniziative congiunte a potenziare e articolare un sistema di controllo e vigilanza su scala territoriale, anche con interventi ispettivi e di verifiche in loco, al fine di misurare l'incidenza delle ricadute dell'iniziativa educativa su scala territoriale.

Articolo 6
(Contributo)

Il finanziamento pubblico, quale contributo per il funzionamento delle sezioni primavera, per l'anno scolastico 2013/2014, è pari ad € 1.476.275,00 di cui:
a) € 916.800,00: contributo Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
b) € 500.000,00: contributo della Regione Siciliana;
c) € 59.475,00: contributo Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

Articolo 7
(Criteri di ammissione)

Sono ammesse al finanziamento, ai sensi dell'art. 2 c. 3 lettera e) dell'Accordo sancito in Conferenza Unificata l'1.8.2013, le sezioni che abbiano un numero di bambini compreso tra un minimo di dieci e un massimo di venti unità, e che funzionino per almeno cinque ore giornaliere fino a un massimo di otto, per un periodo non inferiore a 21 settimane.
Per le scuole site in territori montani o in piccole isole, il numero minimo di bambini è ridotto a cinque.
Il contributo è incrementato del 10% qualora nella sezione primavera vi sia presenza di disabili.
Ai sensi dell'art. 2 c. 3 lettera a) dell'Accordo sarà data priorità alle sezioni già funzionanti e finanziate con il contributo pubblico nell' a. s. 2012/13, per le quali permangano, previa verifica, i

requisiti iniziali di ammissione cosi come specificati dalla nota del MIUR – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica prot. n. 4903 del 19.9.2013.
Sono ammesse al contributo in via immediatamente successiva le sezioni che abbiano funzionato nell'a.s. 2011/12, che non abbiano potuto avviare il servizio nell' a. s. 2012/13 in conseguenza della ridotta disponibilità di fondi.

Articolo 8
(Criteri di ripartizione)

Il contributo sarà quindi erogato secondo i criteri di ripartizione sotto evidenziati:

N. BAMBINI	Orario inferiore o uguale a 6 ore	Orario inferiore o uguale a 6 ore in presenza di disabili	Orario superiore a 6 ore	Orario superiore a 6 ore in presenza di disabili
Da 15 a 20	€ 12.000,00	€ 13.200,00	€ 14.000,00	€ 15.400,00
Da 10 a 14	€ 10.000,00	€ 11.000,00	€ 12.000,00	€ 13.200,00
Da 5 a 9	€ 5.000,00	€ 5.500, 00	€ 6.000,00	€ 6.600,00

Qualora le richieste di attivazione del servizio eccedano la complessiva disponibilità finanziaria, il Tavolo Tecnico di cui all'art. 4, ammetterà le scuole al finanziamento sulla base della maggiore rispondenza ai requisiti di cui all'art. 2 come specificati nota del MIUR – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica prot. n. 4903 del 19.9.2013.
A tal fine sarà stilata una graduatoria i cui termini saranno definiti nel bando di cui al successivo art.10.

Articolo 9
(Erogazione dei contributi)

L'erogazione verrà effettuata in due ratei :
a) l'acconto, pari al 50% del contributo, sarà attribuito ad avvio delle attività previa presentazione della relativa dichiarazione ;
b) il saldo sarà erogato a seguito della conclusione delle attività e presentazione di rendiconto presso questa Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia.

Articolo 10
(Bando)

Con successivo bando, da emanarsi congiuntamente a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale e dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, saranno specificati termini e modalità di presentazione delle istanze, nonché i criteri per la graduazione delle stesse.

Articolo 11
(Fondi PAC)

Il servizio disciplinato dalla presente Intesa potrà essere finanziato anche con i fondi PAC giacenti presso l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana, qualora dette somme si rendessero tempestivamente disponibili.
Tale servizio sarà disciplinato con separato bando.

Articolo 12

(Contributi delle famiglie)

Ai sensi dell'art. 5 del Accordo 1.8.2013 e' facoltà dei gestori dei servizi prevedere una quota di contributo a carico delle famiglie, contenuta in una fascia parametrica collocata tra le rette richieste

per la frequenza delle scuole dell'infanzia e quella prevista per i nidi d'infanzia comunali.
La contribuzione è comprensiva dell'eventuale quota per i pasti.
In considerazione di particolare condizioni socio - economiche della famiglia, debitamente documentate e/o autocertificate, il soggetto gestore del servizio può disporre l'esonero totale o parziale della contribuzione, analogamente a quanto prevista ai Regolamenti comunali.

Art.13

(Personale utilizzato)

Ai sensi dell'art. 6 c. 1 dell'Accordo 1.8.2013, i gestori dei servizi procederanno prioritariamente alla conferma del personale educativo/docente impiegato in precedenza nei progetti educativi, a condizione che il personale stesso sia in possesso dei requisiti previsti al successivo c.2.

Art. 14

(Compiti dei Comuni)

Si conviene sulla importanza del ruolo dei Comuni quali regolatori del servizio, per l'emanazione del prescritto parere in ordine all'agibilità dei locali, alla loro funzionalità e sicurezza, ai sensi dell'art.3 c.1.lettera d) dell'accordo Stato-Regioni del 1.8.2013, per l'attivazione delle misure di accompagnamento, per il sostegno alla qualificazione dell'offerta educativa, nonché per la collaborazione nelle attività di monitoraggio e misurazione dell'incidenza della sperimentazione.

Articolo 15
(Progetti non finanziati)

Resta salva la possibilità per le istituzioni educative di attivare, senza oneri per lo Stato o la Regione progetti non finanziati, fermo restando il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune.

Articolo 16
(Validità)

La presente intesa ha validità per l'anno scolastico 2013/2014 e, salve le successive modifiche che si renderanno necessarie, per l'a.s 2014/15.

Palermo,

Per la Regione Siciliana
Il Dirigente Generale
Anna Rosa Corsello

Per l'Ufficio Scolastico Regionale
Il Direttore Generale
Maria Luisa Altomonte

L'ASSESSORE REGIONALE DELL'ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PRO TEMPORE